

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1726-A)

## RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE PICARDI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1961 (V. Stampato n. 2460)*

**d'iniziativa del deputato BARBI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 ottobre 1961*

**Comunicata alla Presidenza il 13 febbraio 1963**

Modifiche alla legge 22 luglio 1939, n. 1450 ed alla legge 6 giugno 1952, n. 678, ed aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia (E.V.I.)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame — già approvato dalla Camera — trovavasi in sede deliberante dinanzi alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato. Dopo una rapida, ma approfondita discussione nella seduta del 31 gennaio ultimo scorso, la maggioranza della Commissione era orientata ad approvare il testo pervenuto dalla Camera con qualche opportuna modifica.

Di tali modifiche una era indispensabile e rifletteva la sostituzione integrale dell'articolo 6 per armonizzarlo con i tempi finanziari, in accoglimento dei suggerimenti dati in proposito dalla Commissione finanze e tesoro. Di altre modifiche che coincidevano in gran parte con un emendamento, sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge, presentato dall'onorevole Sansone, si era reso portavoce lo stesso vostro relatore.

Si era quasi raggiunto l'accordo sul nuovo testo, quando inopinatamente, con argomentazioni inconferenti, il Gruppo comunista chiedeva — nelle forme previste dal Regolamento — la rimessione in Aula del disegno di legge.

Da quel momento, a nulla son valse i richiami alla ragione e la chiara ed evidente dimostrazione, attraverso la quale si evince che la nuova strutturazione dell'Ente, secondo il disegno di legge, obbedisce ad uno snellimento ed adeguamento democratico, permettendo la partecipazione dei Sindaci dell'Isola al Consiglio di amministrazione e la possibilità di eleggere democraticamente, nel seno del Consiglio stesso, un Presidente e la Giunta esecutiva.

Il confronto tra queste nuove norme e quelle tuttora vigenti (legge 22 luglio 1939, n. 1450 e legge 6 giugno 1952, n. 678) — che consentiranno la vita dell'Ente per un altro decennio con l'attuale strutturazione — non regge, sul piano democratico, se non in netto favore alle prime.

Ciò nonostante l'opposizione comunista è stata irremovibile, anche quando il relatore ha proposto la modifica dell'articolo 1 per ridurre la durata dell'Ente al tempo in cui dovrà necessariamente vivere in virtù delle leggi in vigore.

Dinanzi al fine chiarissimo di non ricevere per evidenti ragioni di carattere contingente, non resta altra via alla maggioranza della Commissione che quella di chiedere all'Assemblea l'approvazione del provvedimento con le modifiche proposte in Commissione.

In un sopralluogo effettuato nell'Isola di Ischia da una delegazione della 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato nello scorso settembre, i sei Sindaci d'Ischia — ad unanimità e con dichiarazione sottoscritta — e quasi tutti i rappresentanti di categorie e di partiti intervenuti alla riunione hanno chiesto e sollecitato l'approvazione del disegno di legge nel testo già approvato dalla Camera.

Nella nuova situazione determinatasi, il relatore non può che fare appello alla sensibilità dell'Assemblea per la più rapida approvazione del disegno di legge, chiedendo venia se la tirannia del tempo non ha consentito di preparare una relazione più dettagliata e riservandosi di portare maggiori chiarimenti in Aula.

PICARDI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

L'articolo 1 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, modificato dalla legge 6 giugno 1952, n. 678, è sostituito dal seguente:

« È istituito, con sede in Ischia, un Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia.

Tale Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed avrà la durata non superiore ad anni venti dalla pubblicazione della presente legge.

Ad esso spetta di provvedere:

1°) alla valorizzazione delle risorse naturali ed al miglioramento della attrezzatura ricettiva dell'Isola promovendo, al riguardo, ogni opportuna iniziativa e concorrendo, ove necessario, nella esecuzione delle opere relative;

2°) allo sfruttamento delle risorse idriche locali ed alla distribuzione di acqua potabile, anche attraverso la costruzione e la gestione di reti di distribuzione idriche interne ai comuni, nonché alla costruzione ed alla manutenzione delle fognature, sempre quando i comuni ne riconoscano la necessità e la convenienza;

3°) all'impianto ed all'esercizio di altri servizi pubblici o di pubblica utilità che i comuni dell'isola d'Ischia intendano dargli in concessione;

4°) all'apprestamento dei piani regolatori dei Comuni, in collaborazione con gli uffici tecnici dei comuni stessi, nonché alla sistemazione, costruzione e manutenzione di strade;

5°) alle opere e, in genere, a tutti gli affari che, in virtù della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sono di competenza delle

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Aziende autonome delle stazioni di soggiorno di cura e di turismo;

6°) l'Ente può altresì promuovere ogni iniziativa che attenga alle materie suddette e concorrere nella esecuzione delle opere relative, salvo i poteri spettanti alle Amministrazioni comunali.

L'Ente può istituire uffici in altri comuni dell'isola di Ischia e nella città di Napoli ».

#### Art. 2.

L'articolo 4 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, modificato dalla legge 6 giugno 1952, n. 678, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Ente: il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

1°) dal Presidente della Giunta provinciale di Napoli e dai sei sindaci dei comuni dell'isola d'Ischia;

2°) dal rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli;

3°) dal medico provinciale di Napoli;

4°) da tre esperti in materia turistica e da due datori di lavoro e da due lavoratori in rappresentanza delle industrie alberghiere e idro-termali dell'isola.

I membri del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro del turismo, durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione elegge un presidente ed un vicepresidente, i quali insieme a tutti i sindaci dei comuni dell'isola di Ischia, costituiscono la Giunta esecutiva ».

#### Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, modificato dalla legge

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### Art. 2.

*Identico:*

*Identico.*

*Identico:*

*identico;*

*identico;*

*identico;*

4°) da quattro esperti in materia turistica e da due datori di lavoro.

*Identico.*

Il Consiglio di amministrazione elegge un presidente, il quale, insieme a tutti i sindaci dei comuni dell'isola di Ischia, costituisce la Giunta esecutiva.

#### Art. 3.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

ge 6 giugno 1952, n. 678, è sostituito dal seguente:

« L'approvazione da parte dell'Autorità competente, dei progetti delle opere da eseguirsi dall'Ente, per il conseguimento dei suoi fini, equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Le opere stesse sono considerate, a tutti gli effetti, indifferibili ed urgenti ».

Art. 4.

L'articolo 11 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, modificato dalla legge 6 giugno 1952, n. 678, è modificato come segue:

« All'atto della cessazione dell'Ente con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro del tesoro e quello dell'interno, sarà provveduto alla ripartizione del patrimonio dell'Ente tra i comuni dell'isola d'Ischia in proporzione al numero degli abitanti di ciascun comune ».

Art. 5.

Il contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia di cui all'articolo 3 della legge 6 giugno 1952, n. 678, è portato, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61, da lire 10 milioni a lire 25 milioni annui.

Art. 6.

Al maggiore onere derivante dalla presente legge si farà fronte con quota parte delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

Al maggior onere derivante dalla presente legge si farà fronte per l'esercizio finanziario 1960-61, in deroga alla Legge 27 febbraio 1955, n. 64, con quota parte delle maggiori entrate accertate con legge 28 luglio 1961, n. 705, concernente variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo, e per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63 con le disponibilità dei rispettivi fondi iscritti nel bilancio del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.